

IL CASO DEL GIORNO

Recesso nelle spa, ai soci va reso noto il valore delle azioni

Almeno 15 giorni prima dell'assemblea, hanno diritto di conoscere il valore di liquidazione e, in seguito, di contestarlo

/ Giuseppe REBECCA e Giuseppe DI DOMENICO

/ Venerdì 24 settembre 2010

Nel caso di una **fusione societaria**, in presenza di determinati presupposti, al **socio dissenziente** è riconosciuta la possibilità di esercitare il **diritto di recesso**.

Per le **spa** questo è previsto dall'**art. 2437 c.c.** ("Diritto di recesso"): i soci che esprimono voto contrario alla delibera assembleare di approvazione del progetto di fusione possono esercitare il diritto di recesso in presenza, tra gli altri, di uno dei **seguenti fattori**:

- **cambiamento dell'oggetto sociale** (cambiamento significativo dell'attività della società);
- **cambiamento del tipo di società**;
- **trasferimento della sede sociale all'estero**.

Quando è ammesso il recesso, nei **quindici giorni** che precedono la data fissata per l'**assemblea** con, all'ordine del giorno, materie suscettibili di legittimare l'esercizio del diritto di recesso, i soci hanno diritto di conoscere il **valore di liquidazione delle azioni determinato dagli amministratori**, sentito il parere non vincolante del collegio sindacale e del revisore legale.

Nelle **non quotate**, per la determinazione del valore di liquidazione, si deve tener conto della **consistenza patrimoniale** della società e delle **prospettive reddituali**, nonché dell'eventuale **valore di mercato delle azioni** (art. 2437-ter, comma 2). Lo statuto può stabilire **criteri diversi** di determinazione del valore di liquidazione delle azioni, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo che si possono rettificare, i criteri di tali rettifiche, nonché tutti gli elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da considerare (art. 2437-ter, comma 4).

Per le **azioni quotate** si deve far riferimento esclusivo alla **media aritmetica dei prezzi di chiusura** nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero la ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea che legittima il recesso (art. 2437-ter, comma 3).

Quindi, almeno **quindici giorni prima della data dell'assemblea** le cui deliberazioni legittimano il recesso dei soci, l'organo amministrativo deve:

- **determinare il valore** attribuibile alle azioni della società, in base ai criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 2473-ter, preoccupandosi di acquisire il parere, non vincolante, del collegio sindacale e dell'incaricato della revisione legale;

- **depositare**, presso la sede sociale, la documentazione relativa alla **determinazione del valore delle azioni**, mettendola a disposizione dei soci che la richiedano nei quindici giorni precedenti la data fissata per tale assemblea.

L'assemblea potrà non assumere la delibera o assumerla, legittimando così il recesso dei soci che non vi hanno concorso. Nel primo caso nessun socio potrà recedere; nel secondo, i soci che non hanno partecipato alla deliberazione possono presentare dichiarazione di recesso.

È opportuno ricordare che il **termine per esercitare il recesso** è di **quindici giorni** dalla data di **iscrizione nel registro delle imprese** della delibera che lo ha legittimato; il diritto di recesso viene esercitato tramite lettera raccomandata (art. 2437-bis, comma 1).

Il valore confutato dal socio dev'essere rideterminato entro 90 giorni

Se il socio recedente **non ritiene congruo il valore** delle azioni determinato dall'organo amministrativo, **può confutarlo** contestualmente alla dichiarazione di recesso. In questo caso, il valore di liquidazione è determinato da un **esperto nominato dal Tribunale** su istanza della società o del socio recedente, **entro novanta giorni** dall'esercizio del recesso.

Il termine massimo entro il quale il socio recedente deve ricevere la **comunicazione di acquisto** delle sue azioni è di **180 giorni dalla data del recesso** (art. 2437-quater, comma 5). Trascorso inutilmente tale termine, la società deve procedere alla riduzione del capitale sociale o alla sua liquidazione.

Tabella - Casi in cui il socio può recedere

Diritto di recesso nelle spa

Al socio che non ha concorso nella deliberazione riguardante la **modifica della clausola dell'oggetto sociale**, quando consente un **cambiamento significativo dell'attività** della società

Al socio che non ha concorso nella deliberazione riguardante la **trasformazione della società**

Al socio che non ha concorso nella deliberazione riguardante il **trasferimento della sede sociale all'estero**

Al socio che non ha concorso nella deliberazione riguardante la **revoca dello stato di liquidazione**

Al socio che non ha concorso nella deliberazione riguardante l'**eliminazione di una o più cause di recesso** previste dallo statuto o dal comma 2 dell'art. 2437 c.c.

Al socio che non ha concorso nella deliberazione riguardante la **modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione** in caso di recesso

Al socio che non ha concorso nella deliberazione riguardante le **modificazioni dello statuto concernenti diritti di voto o di partecipazione**

Al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la **proroga del termine** (salvo che lo statuto non disponga diversamente)

Al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'**introduzione** o la **rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari** (salvo che lo statuto non disponga diversamente)

Al socio è consentito il recesso nei **casi previsti dallo statuto** (solo per le società che non fanno ricorso al mercato di rischio)

Al socio è consentito il recesso se soggetto alla direzione e al coordinamento di **altre società**, nei casi previsti dall'art. 2497-quater c.c.

Al socio è consentito in ogni momento il recesso (salvo i tempi di preavviso stabiliti per legge o atto costitutivo) quando la società è contratta **a tempo indeterminato**

ARTICOLI CORRELATI

Giuseppe REBECCA e Giuseppe DI DOMENICO – **Recesso nelle srl, il socio può condizionare la dichiarazione** - Eutekne.Info del 22 settembre 2010

VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2010